

Codice DB1511

D.D. 9 ottobre 2014, n. 628

CIG in deroga - Gestione 2013 - (L. 2/2009 e s.m.i. - Accordo Quadro regionale del 21.12.2012) - Revoca dell'autorizzazione per la domanda identificata con il numero di protocollo 53863 del 13.12.2013.

- Vista la normativa nazionale e regionale relativa agli ammortizzatori in deroga, e in particolare l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e s.m.i., l'intesa raggiunta fra Governo, Regioni e Province Autonome il 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013, che fornisce un inquadramento generale in materia, in sostanziale linea di continuità con gli accordi sottoscritti per le annualità precedenti, l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 21 dicembre 2012, che delinea le modalità di attuazione degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2013, e la successiva Circolare di attuazione del 1° febbraio 2013, redatta congiuntamente dalla Regione Piemonte e dall'INPS;
- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 e della Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, con provvedimenti di autorizzazione, annullamento, decadenza, revoca o reiezione, a seconda dell'esito delle istruttorie sulle istanze presentate, delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate;
- vista la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013 prima citata, nella quale si specifica che le domande di CIG in deroga vanno presentate entro venti giorni dalla data di inizio del periodo di integrazione salariale richiesto, ai sensi dell'art. 7-ter, comma 2 del Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 33 del 9 aprile 2009, stabilendo che, qualora la domanda sia inviata oltre tale termine, il periodo di CIG autorizzabile decorre dall'inizio della settimana antecedente a quella di presentazione, e precisando che *“se il ritardo nella presentazione della domanda è tale che la nuova data di decorrenza è successiva alla data di fine periodo della CIGD richiesta, l'istanza di CIGD non è accoglibile e si procede alla sua reiezione.”*;
- vista la domanda presentata dalla ditta Tesio Impresa Edile srl, con sede legale in Via Bari 12 a Torino, Codice Fiscale 10800440017, Matricola INPS n. 8143305206, identificata con il n. di protocollo 53863 del 13 dicembre 2013, con richiesta di integrazione salariale per il periodo dal 9 al 31 dicembre 2013 per 2 lavoratori operanti presso l'unità aziendale di Torino e un totale previsto di 272 ore di sospensione, autorizzata con Determinazione n. 90 del 17 febbraio 2014, riferita alla Tranche di domande n. 184-2013;
- considerato che in data 27 febbraio 2014, nostro protocollo n. 13391/DB.15.11 del 28 febbraio 2014, la Società sopra citata ha comunicato che per tale periodo l'azienda ha avuto accesso alla CIG Ordinaria a seguito di una domanda di CIGO che l'azienda riteneva non sarebbe stata accolta dall'INPS, avendo richiesto di essere inquadrata nel settore artigiano, escluso dall'integrazione salariale ordinaria, con un'istanza poi respinta, per cui viene meno l'autorizzazione alla CIG in deroga, che può essere concessa solo se l'impresa richiedente non ha diritto alla CIG ordinaria o straordinaria;
- considerato che la Regione ha inviato alla ditta Tesio Impresa Edile srl in data 28 maggio 2014 con raccomandata A.R., prot. 26020/DB.15.11 la comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ricevuta dall'azienda in data 11 giugno 2014, con cui si chiedeva di presentare eventuali osservazioni in merito entro 10 giorni

dal ricevimento, e a cui non risulta pervenuto alcun riscontro;
si ritiene pertanto che vi siano le condizioni per disporre la revoca della domanda sopra citata, demandando all'INPS l'assunzione degli eventuali adempimenti contabili e amministrativi conseguenti, e incaricando il Settore Lavoro di notificare il provvedimento assunto all'impresa il provvedimento assunto, precisando che contro tale determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI SETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di disporre la revoca della domanda di CIG in deroga individuata dal n. di protocollo 53863 presentata il 13 dicembre 2013 dalla ditta Tesio Impresa Edile srl, con sede legale in Via Bari 12 a Torino, Codice Fiscale 10800440017, Matricola INPS n. 8143305206, autorizzata con Determinazione n. 90 del 17 febbraio 2014, riferita alla Tranche di domande n. 184-2013, perché la Società sopra citata ha comunicato che per tale periodo l'azienda ha avuto accesso alla CIG Ordinaria a seguito di una domanda di CIGO che si riteneva in un primo momento che non sarebbe stata accolta dall'INPS, come in premessa specificato, prendendo atto che la ditta non ha presentato alcuna osservazione avverso tale decisione entro i termini previsti dalla comunicazione preventiva di revoca, inviata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con lettera raccomandata A.R. in data 28 maggio 2014, prot. 26020/DB.15.11, ricevuta l'11 giugno 2014;
- di demandare al Settore Lavoro la comunicazione all'impresa richiedente dell'approvazione del presente provvedimento di revoca, precisando che contro tale determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza;
- di incaricare il Settore Lavoro di comunicare all'INPS l'approvazione del provvedimento di revoca, affinché l'Istituto assuma tutti gli eventuali adempimenti contabili e amministrativi conseguenti.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Giuliana Fenu